

Richiamo di attenzione n. 4/21 del 15 marzo 2021

Oggetto: COVID 19 - misure di sostegno all'economia - Richiamo di attenzione sull'informativa da fornire con riferimento ai bilanci 2020 redatti sulla base delle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali e indirizzato:

- agli emittenti strumenti finanziari diffusi ex art. 116 del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”)¹;
- agli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione (“MTF”) e su sistemi organizzati di negoziazione (“OTF”) soggetti al Regolamento UE n. 596/2014 (“MAR”)²;
- alle società di revisione e agli organi di controllo.

1. Informazioni da rendere da parte degli emittenti

Nell'ambito degli interventi legislativi adottati per fronteggiare l'impatto dell'emergenza da Covid 19, l'articolo 38-*quater* del Decreto Legge n. 34 del 2020, convertito in legge dalla Legge 17 luglio n.7, ha introdotto alcune **misure per preservare la continuità dell'impresa**.

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito, con il Documento Interpretativo n. 8³, alcuni chiarimenti sull'ambito soggettivo, sulle modalità applicative e sulle informazioni integrative che gli emittenti devono rendere nei bilanci.

Nel documento viene tra l'altro specificato che, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, devono essere descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibili, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

Tali valutazioni devono tener conto della capacità di far fronte alle future esigenze finanziarie nonché degli impatti legati alle misure di sostegno all'economia e all'eventuale interruzione delle stesse. Specifiche valutazioni devono essere effettuate dalle società che si sono avvalse delle disposizioni per preservare la continuità anche con riferimento al bilancio precedente.

Nel bilancio deve, altresì, essere fornita specifica informativa dell'eventuale utilizzo delle altre misure adottate per fronteggiare la pandemia da Covid 19, quali **la facoltà di sospendere l'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali** (articolo 60 della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), **la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante**⁴ (DM 17 luglio 2020 che ha esteso all'esercizio 2020 la disposizione derogatoria contenuta l'art. 20-*quater* del DL 119/2018 convertito nella L. 136/2018), **la facoltà di rivalutazione dei beni e delle partecipazioni aziendali** (articolo 110 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con legge n.126/2020).

¹ Tali emittenti sono soggetti alla vigilanza della Consob sull'informativa resa al mercato ai sensi degli articoli 114 “Comunicazioni al pubblico” e 116 “Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico” del TUF.

² Si fa riferimento agli emittenti strumenti finanziari soggetti agli obblighi di cui all'articolo 17, Paragrafo 1, del Regolamento UE n. 596/2014, vigilati dalla Consob.

³ Pubblicato in via definitiva sul sito della Fondazione OIC in data 11 marzo 2021.

⁴ Si fa riferimento alle previsioni contenute nel Documento Interpretativo OIC n. 4.

Gli emittenti, che si avvalgono delle suindicate facoltà, devono fornire le informazioni richieste dai documenti emessi dall'OIC⁵ nonché indicare nella nota integrativa le motivazioni per le quali usufruiscono delle deroghe e rappresentare gli eventuali impatti sulla situazione economica e patrimoniale della società.

Nell'attuale contesto di generale incertezza, gli emittenti devono prestare particolare attenzione al **processo di pianificazione**, al fine di assicurare che le valutazioni di bilancio basate su stime previsionali risultino coerenti tra loro e riflettano adeguatamente le variabili interne ed esterne disponibili. Deve essere mantenuto un adeguato e affidabile sistema di controllo degli obiettivi di piano al fine di poter implementare tempestivamente azioni e processi di mitigazione dei rischi.

Inoltre, gli emittenti devono fornire nella **Relazione sulla gestione** informazioni, aggiornate alla data di redazione del bilancio, in relazione agli impatti, anche futuri, del COVID-19 sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, fornendo particolare evidenza (i) alla descrizione dell'evoluzione del modello di business in risposta alla pandemia, (ii) ai rischi e incertezze cui la società è esposta nonché (iii) alle misure adottate e pianificate per mitigare gli effetti della pandemia.

Gli emittenti che si avvalgono di quanto disposto dall'art. 6 del D. L. 8 aprile 2020, n. 23⁶ recante "**Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale**" che, "*per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020*", sospende in via temporanea alcuni obblighi previsti dal codice civile in ipotesi di diminuzione del capitale di oltre un terzo ovvero al di sotto del minimo legale⁷ devono:

- indicare nella nota integrativa al bilancio distintamente le perdite "*con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio*", nonché fornire le valutazioni in ordine alla tempistica con la quale prevedono di poter ottemperare agli obblighi di ripianamento delle stesse (cfr. art. 6, comma 4, Decreto Liquidità);
- convocare senza indugio l'assemblea, sia nell'ipotesi in cui il capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite⁸, sia nell'ipotesi in cui le perdite abbiano portato il capitale

⁵ Si fa riferimento ai Documenti Interpretativi OIC pubblicati in via definitiva ai sensi dell'art. 12 dello Statuto OIC.

⁶ C.d. "Decreto Liquidità" convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, e recentemente modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Legge di Bilancio 2021.

⁷ Tale norma consente alle società per azioni e società a responsabilità limitata - "*per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020*" - di sospendere temporaneamente alcune disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite (art. 2446, commi 2 e 3, e 2482-bis, commi 4, 5 e 6, c.c.), riduzione del capitale al di sotto del limite legale (art. 2447 e 2482-ter c.c.) e scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (di cui agli articoli 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.). È prevista la possibilità di rinviare sino "*al quinto esercizio successivo*" l'obbligo di ripianare le perdite (artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c.) e, in ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l'obbligo dell'assemblea di procedere all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale. Sino alla data di tale assemblea non opera inoltre la causa di scioglimento della società.

⁸ L'art. 6 del Decreto Liquidità in commento non sospende infatti l'applicazione del comma 1 dell'art. 2446 del codice civile a mente del quale "*Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.*"

al di sotto del minimo legale⁹. In occasione dell'assemblea è importante che gli emittenti riportino una informativa sulla situazione in cui versa la società, sull'importo e la natura delle perdite maturate nel corso dell'esercizio per le quali intervengono le misure di sospensione, sulle motivazioni delle decisioni adottate in merito all'eventuale rinvio delle delibere di riduzione del capitale, nonché sulla tempistica di ripianamento delle perdite e/o di ricostituzione del capitale sociale.

I **comunicati stampa** di approvazione delle rendicontazioni contabili o relativi alle predette assemblee riporteranno le informazioni sopra indicate, tenuto conto della rilevanza delle stesse ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del MAR per gli emittenti negoziati su MTF e su OTF, e dell'art. 116, comma 1-bis, del TUF per gli emittenti strumenti finanziari diffusi non tenuti agli obblighi del MAR.

2. Verifiche delle società di revisione e degli organi di controllo

Le incertezze connesse agli effetti della pandemia e all'eventuale venir meno delle misure di sostegno all'economia comportano un incremento del livello di *judgement* insito nelle valutazioni di bilancio. Ciò impone che i **revisori**, nello svolgimento delle procedure di *audit*, verifichino gli impatti che possono derivare da tali fattori, con particolare riguardo alle stime contabili ed alla completezza e correttezza della *disclosure* fornita in bilancio. Particolare attenzione deve essere rivolta all'eventuale utilizzo delle facoltà previste dalle disposizioni normative sopra richiamate, soprattutto per i profili connessi con le verifiche in ordine alla continuità aziendale e alle conseguenti informazioni da rendere nel bilancio.

I revisori devono inoltre valutare gli elementi che possono dar luogo a rischi di errori significativi dovuti a frodi, pianificando laddove ritenuto necessario procedure di revisione aggiuntive. Gli effetti della crisi pandemica potrebbero infatti determinare una particolare pressione sul *management* in considerazione delle potenziali difficoltà nel raggiungimento dei target di bilancio pianificati; le limitazioni connesse alle misure restrittive e la transizione al *remote working* potrebbero, anche, mettere a rischio l'efficacia operativa dei sistemi di controllo interno delle società sottoposte a revisione, circostanza che deve essere opportunamente tenuta in considerazione nella pianificazione della strategia di revisione.

Nell'applicare i principi di revisione ISA Italia al fine di esprimere il proprio giudizio sul bilancio, i revisori devono pertanto innalzare il livello di scetticismo professionale per renderlo adeguato alle circostanze.

Resta fermo che i revisori devono porre in essere adeguate interlocuzioni con i responsabili delle attività di *governance* e acquisire appropriati elementi probativi ed informazioni aggiornate sino alla

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione⁹ e dei commi da 1 a 3 dell'art. 2482-bis c.c. ("Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma").

⁹ L'art. 6, comma 3, del Decreto Liquidità prevede che l'assemblea debba essere comunque convocata senza indugio e che la stessa "in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale", possa deliberare di rinviare tali decisioni sino al quinto esercizio successivo.

data di emissione della relazione di revisione.

Infine nei casi in cui siano state incontrate rilevanti difficoltà nella conclusione delle procedure di revisione a causa di limitazioni nello svolgimento delle stesse, i revisori devono valutarne attentamente gli effetti ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio.

Tenuto conto di quanto sopra indicato in merito alla rilevanza, nell'attuale contesto pandemico, delle informazioni che dovranno essere riportate dagli emittenti nonché delle valutazioni effettuate in merito all'adeguatezza del sistema di controllo interno, si rende necessario un rafforzamento dei flussi informativi degli **organi di controllo** sia con l'organo di amministrazione preposto alla redazione del bilancio sia con i revisori anche tenuto conto, ove gli emittenti siano enti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010 e s.m.i, dei compiti assegnati al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile dall'art. 19 del medesimo Decreto.

IL PRESIDENTE
Paolo Savona